

COMUNE DI RIOLUNATO

PROVINCIA DI MODENA

* * *

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 30/04/2016

PROT. N. _____

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): approvazione aliquote per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CONTRI DANIELA	SINDACO	PRESENTE
ROCCHI GIORDANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
FINI MAURIZIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CONTRI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
MIGLIORI FEDERICO	CONSIGLIERE	ASSENTE
SOLIGNANI LILIANA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BONFIGLIOLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
MIGLIORI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
AMIDEI MARIA LUISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
FIorenza DAVIDE	CONSIGLIERE	PRESENTE
ROCCHI MARCO	CONSIGLIERE	PRESENTE

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Migliori Manuela la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Daniela Contri, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Verbale n. 5 del 30/04/2016

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): approvazione aliquote per l'anno 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** in generale:
 - l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
 - gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
 - l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l'art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha istituito l'Imposta municipale propria (d'ora in poi IMU);
 - il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 del D.Lgs. n. 446/97;
 - gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, contenenti disposizioni in materia di IMU;
 - il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni applicabili anche all'IMU;
 - l'art. 1, commi da 639 a 702, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 - l'art.1, commi 380-ter e seguenti della Legge 24/12/2012, n.228 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali dispongono in merito al finanziamento e ripartizione tra i Comune del Fondo di Solidarietà Comunale;
 - il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Riolunato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/03/2006 e s.m.e.i.;
 - il Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2012;
- **Visto**, ancora in merito al termine per deliberare:
 - l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
 - l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
 - l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, nel corso della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 18 febbraio 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016. Il Decreto del Ministero degli interni concernente il predetto differimento dei termini è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016.
- **Visto**, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni, l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;
- **Preso e dato atto** che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:
 - compete allo scrivente organo l'approvazione in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;
 - l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;
- **Tenuto conto** che:
 - nell'operare la manovra fiscale riguardante i propri tributi, stante la vigente normativa, occorre tenere in considerazione che per l'anno 2016 il sistema di finanziamento della spesa pubblica riguardante i servizi indivisibili resi dai Comuni è fondata principalmente sul fondo di solidarietà comunale, sull'IMU e sulla TASI;
 - occorre, inoltre, tener in considerazione della necessità di armonizzare la manovra fiscale in materia di IMU e di TASI, giusto la stretta connessione genetica disposta per legge tra i due tributi, anche in termini di pressione massima fiscale;
- **Tenuto conto** ancora che:
 - con l'art. 1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, modifiche che hanno comportato la soppressione dell'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;
 - ai sensi del medesimo citato art. 1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno precedente a quello in oggetto, a seguito di detta soppressione è compensato da maggiori trasferimenti erariali nella misura del 92,95%;
- **Tenuto conto** che la lettera c) del succitato comma 14 interviene sul comma 678 della Legge di Stabilità 2014 e prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille fintanto che restino invenduti e che non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.
- **Vista e richiamata** la propria deliberazione n. 10 del 19/06/2015 con la quale sono state approvate per l'anno 2015 le aliquote relative all'applicazione dei tributi di propria competenza oggetto del presente atto e dove, relativamente alla TASI, l'aliquota dei fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è del 2,5 per mille;

- **Visto** che attraverso l'applicazione della TASI, il gettito previsto è pari ad Euro 1.374,00 copertura parziale, pari al 3,2 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016;

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO	Costo iscritto in bilancio 2016
Pubblica Illuminazione	€ 43.000,00

- **Preso atto:**

- che ai sensi dell'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): "è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015", ferma restando la possibilità di prevedere eventuali riduzioni di aliquote o ampliamento di agevolazioni tributarie.
- Che il comma 10 della suddetta Legge di stabilità 2016, interviene sull' art. 13 del dl 201/2011 eliminando la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale concessa in comodato ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) e introduce per la medesima casistica la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle cat. A/1-A/8 e A/9 a patto che il comodante risieda nello stesso Comune, che il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione posta nello stesso Comune e non classificata nelle cat. A/1-A/8-A/9 e che il contratto di uso gratuito sia registrato. I requisiti devono obbligatoriamente essere denunciati tramite dichiarazione IMU;
- **Per quanto sopra detto** e a seguito di un'analisi approfondita eseguita dall'ufficio tributi, si ritiene che esistano i margini economici per prevedere una aliquota IMU del 7,6 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta categoria catastale C/2; - garage o box auto categoria catastale C/6; - tettoia o posto auto categoria catastale C/7), che abbiano come unico requisito di essere dati in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado i quali utilizzano detti immobili quale loro abitazione principale;
- **Valutato e ritenuto necessario** definire il quadro generale delle aliquote e detrazioni in materia di IMU e di TASI, accertato che le scelte sopra operate si rendono necessarie al fine di assicurare gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- **Ritenuto necessario** ottemperare al precetto normativo e quindi confermare le aliquote in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto prevedendo, e come unica modifica , la riduzione dell'aliquota per le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che verrà portata al 7,6 per mille in luogo del 9,2 per mille;
- **Considerato** che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano i seguenti gettiti:
Euro 481.666,00 a titolo IMU
Euro 1.374,00 a titolo TASI
- **Dato atto** che:
 - gli importi sopra riportati coincidono con quelli previsti nelle rispettive voci di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuiscono a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
 - le previsioni di gettito relative all'IMU e alla TASI, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio competente Ufficio Tributi;

- **Visto** il parere favorevole della Responsabile del Settore contabile-tributario Costantina Contri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il parere favorevole del Settore contabile-tributario Costantina Contri espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Con il voto** favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, per l'anno 2016, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'**IMU** (Imposta Municipale Propria):

Categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e e relative pertinenze	5,0 per mille	Euro 200,00
Immobili classificati nelle categorie catastali C1, C3 e C4 e nel gruppo catastale D	7,6 per mille	
Immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta categoria catastale C/2; - garage o box auto categoria catastale C/6; - tettoia o posto auto categoria catastale C/7),	7,6 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9,2 per mille	

2. DI DARE ATTO che:

-ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta categoria catastale C/2; - garage o box auto categoria catastale C/6; - tettoia o posto auto categoria catastale C/7, il contribuente ne comunica l'applicazione con apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del proprietario/possessore dell'immobile; nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del parente in linea retta di primo grado che occupa l'immobile ad uso gratuito quale propria abitazione principale; la dichiarazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti; dati catastali degli immobili (abitazione e relative pertinenze) dati in uso gratuito.

-A pena di decadenza, la suddetta denuncia/richiesta/autocertificazione deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione per la dichiarazione IMU (di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo)

La dichiarazione sostitutiva assume valore di dichiarazione ed ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;

-Nel caso di contratto registrato, dovranno essere indicati anche gli estremi di registrazione.

-L'applicazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono i requisiti previsti; il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata dichiarazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il citato termine;

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

di dare atto che deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento;

3. **DI APPROVARE**, inoltre, per l'anno 2016, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni per la **TASI** (tributo dei servizi indivisibili):

Categoria	Aliquota
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del DL 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/11/2014	0 per mille
Tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU del 9,2 per mille e per tutti gli immobili assoggettati all'aliquota IMU del 7,6 per mille;	0 per mille
Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non da TASI	2,5 per mille

4. **DI DISPORRE** che con il gettito TASI stimato in Euro 1.374,00 , si intende contribuire a dare copertura parziale pari al 3,2 % ai servizi comunali come di seguito quantificati:

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO	Costo iscritto in bilancio 2016
Pubblica Illuminazione	€. 43.000,00

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
6. **DI DICHIARARE** il presente atto, con il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

=====

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): approvazione aliquote per l'anno 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, __18/04/2016__

Il Resp.le del Settore Finanziario
F.to Costantina Contri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, __18/04/2016__

Il Resp.le del Settore Finanziario
F.to Costantina Contri

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Contri Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Migliori Manuela

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000

Addì, li _10/05/2016___

La Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Claudia rag. Contri

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì, li _10/05/2016___

La Responsabile del Settore Amministrativo
Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li _____

Il segretario Comunale
F.to Migliori Manuela

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li _____

La Responsabile del Settore Amministrativo
Claudia rag. Contri